

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**INTERCENTER**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 193 del 08/03/2024 BOLOGNA

**Proposta:** DIC/2024/195 del 07/03/2024

**Struttura proponente:** INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI  
TELEMATICI

**Oggetto:** AMMISSIONE ESCLUSIONE NELLA PROCEDURA APERTA PER LA  
FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI (PRODOTTI STANDARDIZZATI)

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - AREA APPROVVIGIONAMENTI SPECIALISTICI

**Firmatario:** BARBARA CEVENINI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

  

**Responsabile del  
procedimento:** Gianluca Albonico

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 2317 del 22/12/2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- Vista la determinazione n. 8732/2023 del Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare con la quale è stato adottato il Masterplan relativo al biennio 2023-2024;

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016 e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 154/2022 "Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER, conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";

Richiamati:

- il D.lgs. n. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 157/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";

Premesso:

che con determinazione n. 870 del 18/12/2023 è stata indetta una gara comunitaria per fornitura di Ausili per disabili 4 (prodotti standardizzati) con aggiudicazione da effettuarsi in base a quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo;

- che la gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di Intercent-ER "SATER" ai sensi del D.lgs. n. 36/2023;
- che l'importo complessivo della gara ammonta ad € 26.720.758,00 IVA esclusa, suddiviso in 12 lotti;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.) secondo quanto previsto dall'art. 27 del D.lgs. 36/2023;

Visto il verbale di seduta pubblica virtuale del giorno 02/02/2024 di verifica della regolarità documentale e di ammissione delle Ditte dal quale risulta:

- l'ammissione al prosieguo della gara per i concorrenti:

Ragione Sociale	Lotti Offerti
ADJUTOR S.R.L.	2,3
BARBIERI S.P.A.	2
STYLA S.R.L.	7
SAPIO LIFE SRL	1,3,8,11,12
VASSILLI S.R.L.	1,4,5,6,8,9,10,11,12
ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	3
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
SPES S.R.L.	1,2
BETATEX S.P.A.	1,10
VIMEC S.R.L.	6

- l'ammissione con riserva per i concorrenti:

TGR Srl- irregolarità inerenti alla cauzione provvisoria: errata intestazione del beneficiario della garanzia e mancanza del codice fiscale;

Gialdi Srl- ammessa con riserva al fine di compiere una valutazione sulla sussistenza delle condizioni integranti un grave illecito professionale idoneo ad incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente.

Rilevato che:

- con nota PG/2024/7204 del 07/02/2024 si è provveduto a richiedere alla Ditta T.G.R. Srl integrazione della documentazione amministrativa;
- con nota PG.2024.7970 del 12/02/2024 si è provveduto a richiedere alla Ditta Gialdi Srl memorie e osservazioni rispetto a vicende che hanno interessato la Società e che possono influire sul possesso dei requisiti morali di partecipazione alla gara in oggetto;
- con la comunicazione agli atti - prot. PG.12.02.2024.7991 del 12/02/2024, la Ditta T.G.R. Srl ha fatto pervenire documentazione richiesta;
- con la comunicazione agli atti - prot. PG/2024/10045 del 22/02/2024, la Ditta Gialdi Srl ha fatto pervenire le pro-

prie osservazioni; l'Agenzia ha proceduto all'esame delle deduzioni presentate da Gialdi Srl;

Considerato che:

- "Soggetto 1" risulta essere attualmente "Soggetto 1", con ampi poteri, della società, mentre risulta essere stato "Soggetto 1", come da registro imprese, fino al 17.5.2023, con poteri di rappresentanza;
- L'art. 94 del D. lgs 36/2023 prevede quanto segue:  
<<1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accertati: ... e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.>>;
- l'art. 96 D. Lgs 36/2023 prevede quanto segue: <<2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo. 3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:
  - a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
  - b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4. ... 14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la

sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.>>

Nel caso di specie Gialdi S.r.l. nulla ha comunicato in offerta sulla situazione inerente ad un suo procuratore.

- L'art. 98 D. lgs 36/2023 prevede quanto segue: <<2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6. ... 3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: ...b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ...d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; ...g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;>> (il reato accertato in capo a Gialdi S.r.l. è appunto previsto dall'art. "dati relativi a condanne penali e reati", ed è

inserito appunto all'art., 94 comma 1, nei confronti di un soggetto tutt'ora con <<poteri di rappresentanza>>). <<6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: ...b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;

g) quanto alla lettera g), .. la sentenza di condanna non definitiva;

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente. 8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2>>;

Considerato pertanto che

- sussistono tutti gli elementi richiesti dalla legge per l'esclusione, con riferimento << a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.>>, in quanto:
- vi è un accertamento contenuto in sentenza su gravi illeciti ("dati relativi a condanne penali e reati");
- le dichiarazioni anche di Gialdi S.r.l. in processo e anche in questa sede amministrativa confermano che:
  - o è stata offerta una carrozzina con portata autorizzata in sede ministeriale a 120 kg. come carrozzina a

150 kg, nel momento in cui non era commercializzabile con tale portata, come è incontestato, con dichiarazione non veritiera idonea a "dati relativi a condanne penali e reati";

o è stato utilizzato un "dati relativi a condanne penali e reati" con dichiarazioni del subappaltatore che attestano un ricorso al medesimo continuativo, con violazione della normativa penale;

- le dichiarazioni raccolte in contraddittorio di cui sopra nel processo penale esprimono una chiara violazione da parte di Gialdi S.r.l.
- l'appello non modifica tali considerazioni, tenendo conto che si basa su elementi giuridici penalistici ma non smentisce i fatti come sopra descritti;

Considerato più analiticamente che:

- in data 06.02.2024, Intercenter ha valutato le stesse questioni, previo contraddittorio con Gialdi S.r.l. e ha ritenuto che Gialdi S.r.l. non fosse in possesso dei requisiti morali per proseguire il contratto, disponendo la risoluzione dello stesso, con riferimento a una normativa analoga a quella di cui al nuovo Codice appalti;
- allo stato pende sul punto giudizio davanti al TAR, giudizio in cui la richiesta di decreto monocratico cautelare è stata respinta;
- in presenza di una risoluzione per mancanza dei requisiti morali a distanza di tempo brevissimo dalla presente valutazione, in assenza di qualunque forma di self cleaning, di cui non vi è traccia nelle osservazioni presentate, il mancato possesso di requisiti morali ai fini della prosecuzione del contratto, con un contratto già in essere, può essere

riferito per le parti riprese dal Codice 2023 anche alla presente valutazione;

- si richiamano dunque le motivazioni già espresse nella Determinazione n. 84 del 06.02.2024 sul punto, richiamando in particolare le stesse affermazioni di Gialdi S.r.l. anche in questo procedimento:
- a) la carrozzina da 120 kg è stata dichiarata per 150 kg in modo non vero: tale carrozzina era <<al tempo non ancora commercializzat(a) in Italia, che successivamente alla conclusione della gara, ma prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, è stat(a) inserit(a) nel registro on-line del Ministero della salute, con attestazione della sua portata di 150 kg>> (così le deduzioni di Gialdi S.r.l. anche in questo procedimento). In sostanza Gialdi S.r.l. ha offerto un prodotto commercializzabile a 120 kg come se fosse in realtà commercializzabile a 150 Kg: cosa che successivamente è accaduta ma che non era vera al momento dell'offerta. Per cui <<sia la dichiarazione sia la fornitura del campione in gara non erano veritiere .. con perdita dei requisiti morali >>
- b) Gialdi S.r.l. dichiara in questa sede amministrativa che il "dati relativi a condanne penali e reati" sarebbe avvenuto in una sola occasione e sarebbe coperto dall'art. 105 comma 3 lett a) Codice appalti << Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante>>. Com'è noto tale norma è stata interpretata come conferma dei principi generali sul subappalto: se i lavoratori autonomi svolgono una fase dell'attività appaltata, a favore

dell'appaltatore, non sono subappaltatori; se sostituiscono l'appaltatore nella prestazione da rendere invece sono subappaltatori e sottostanno alle norme anche penali sul punto.

- Sulla base della sentenza:
- il subappaltatore CPOM ha dichiarato un'attività non episodica con integrale sostituzione a Gialdi S.r.l., ivi compresa la consegna dal fornitore Sunrise e la <<distribuzione degli ausili>>, anche <<domiciliare>> come attestato dalla PG;
- egli era dunque un subappaltatore;
  - la richiesta di autorizzazione è intervenuta dopo l'espletamento di attività di "dati relativi a condanne penali e reati";
  - In sede di procedimento:
    - Gialdi S.r.l. non ha contestato che l'autorizzazione sia stata chiesta dopo lo svolgimento di attività anche nell'unico caso che ammette (febbraio 2022, con richiesta a suo dire a maggio 2022), limitandosi a sostenere senza documenti o altro che non era subappalto;
    - gli accertamenti processuali attestano che tale attività non è stata episodica e che era un effettivo "dati relativi a condanne penali e reati";
    - Gialdi S.r.l non ha contestato in questa sede amministrativa i fatti come descritti dal subappaltatore e dalla PG producendo prove contrarie;
    - anche questo elemento è rilevante, come da CGUE 3 ottobre 2019 <<il subappalto, effettuato da un operatore economico, di una parte dei lavori nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, deciso senza il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice e che abbia dato luogo

alla risoluzione di tale contratto di appalto, costituisce una significativa o persistente carenza accertata nell'ambito dell'esecuzione di una prescrizione sostanziale relativa al suddetto appalto pubblico, ai sensi della disposizione di cui sopra, ed è dunque idoneo a giustificare l'esclusione di tale operatore economico dalla partecipazione ad una successiva procedura di aggiudicazione di appalto pubblico>>

- c) si ritiene invece di condividere quanto rilevato da Gialdi S.r.l sull'assenza di un unico centro decisionale, non essendo stati attestati fatti idonei a tale scopo.

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

- 1) di ammettere al prosieguo della gara, per la fornitura di ausili per disabili 4 (prodotti standardizzati), per i lotti per i quali hanno presentato offerta, le società:

Ragione Sociale	Lotti Offerti
ADJUTOR S.R.L.	2,3
BARBIERI S.P.A.	2
STYLA S.R.L.	7
SAPIO LIFE SRL	1,3,8,11,12
VASSILLI S.R.L.	1,4,5,6,8,9,10,11,12
T.G.R. S.R.L.	6
ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	3
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
SPES S.R.L.	1,2

BETATEX S.P.A.	1,10
VIMEC S.R.L.	6

- 2) di escludere, dal prosieguo della gara, in applicazione dell'art. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023, la ditta Gialdi S.r.l. per i Lotti 1, 2, 3, 8, 9;
- 3) di inoltrare il presente atto ai concorrenti partecipanti alla gara;
- 4) di provvedere alle pubblicazioni previste dal Codice e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO 2024-2026 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013.

LA RESPONSABILE DI AREA  
(D.ssa Barbara Cevenini)

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003